

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3850

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGIORGIO, PORTATADINO, ANIASI, ARNABOLDI, BASSANINI

Presentata il 20 aprile 1989

Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le imprese radiofoniche di informazione che in base all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, hanno avuto la possibilità di accedere ad alcune provvidenze ed agevolazioni, hanno visto recentemente la riapertura dei termini per usufruire di tali agevolazioni. Questo per sanare una situazione di cui certo non sono responsabili le imprese radiofoniche. Infatti molte emittenti si sono viste respingere le domande di accesso alle agevolazioni perché incomplete e perché spesso mancanti della delibera di irrevocabile rinuncia alla distribuzione di utili e dividendi sotto qualsiasi forma, così come previsto

dall'articolo 9, comma 2, della stessa legge n. 67 del 1987. Ma queste imprese avevano presentato la loro documentazione in base ad un comunicato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 luglio 1987 che non indicava questo documento tra quelli da allegare, né segnalava termini entro i quali assumere tale delibera.

Se tale atto è requisito essenziale per accedere ai contributi, e se si intende sanare la situazione, non è sufficiente una semplice riapertura dei termini delle richieste di utilizzo dell'articolo 11; occorre prevedere anche una proroga dei termini per la dichiarazione di rinuncia agli utili.

È questo quanto richiedono da tempo le associazioni di categoria del settore radiofonico, in particolare il CORALLO (Consorzio radio libere locali) e l'AER (Associazione editori radiofonici). Resta quindi evidente che per rendere applicabile l'articolo 11 della legge in parola è indispensabile provvedere rapidamente con atto legislativo alla riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni irrevocabili di rinuncia agli utili, con scadenza fissata a tre mesi dalla data

di entrata in vigore della legge; è inoltre opportuno che sia stabilita l'esenzione dalla presentazione di tale atto per le imprese radiofoniche che siano costituite in società cooperative. È questo un atto necessario per riparare ad errori commessi dall'amministrazione, che hanno reso sino ad oggi inapplicabili provvedimenti di legge previsti a sostegno di un settore, come quello radiofonico, così essenziale al pluralismo ed alla libertà di informazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in società cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.

ART. 2.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.